



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 28952.40646/2023

Determinazione n. 1157 del 28/04/2023

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.3 - PIANO INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA ID 28, INT. 486 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN LOCALITA' BORGOCHIESANUOVA, VIA GABER - CUP I68I21000460004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE EDILI ED ACCESSORIE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo-insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 23.12.2020 il Comune di Mantova ha voluto promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani, proponendo una serie di interventi finalizzati alla densificazione dei servizi, alle abitazioni e alla creazione di spazi necessari al rinforzo del tessuto sociale, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici;
- si è ritenuto che l'acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine site in località Borgochiesanuova (via Giorgio Gaber) potesse concorrere al raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.03.2021 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'“Acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber” con un quadro economico complessivo di Euro 8.915.000,00 di cui Euro 2.623.663,64 per lavori ed Euro 6.291.336,36 per somme a disposizione, quale proposta “Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova” preliminare e si disponeva la candidatura dell'intervento al bando P.I.N.Qu.A. (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) promosso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato in G.U. n. 285 del 16.11.2020;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383, firmato in data 07.10.2021, venivano approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 03.11.2021 avente ad oggetto “approvazione ai fini dell'inserimento nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021 dello studio di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber - cup I68I21000460004”, in base all'approvazione del finanziamento statale di cui al D.M. n. 383/2021, veniva data la relativa copertura finanziaria in bilancio al progetto di fattibilità tecnico-economica per l'importo complessivo di Euro 8.915.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 24.11.2021 veniva accettato il contributo complessivo pari ad € 15.000.000,00 per il programma “Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova ID 28, comprensivo anche del contributo a valere sull'opera “Acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber” (ID 486) di Euro 8.915.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3310 del 17.12.2021 ad oggetto “PNRR PINQUA – NEXT GENERATION EU - programma innovativo qualità dell'abitare – sottoscrizione atto di accertamento di entrata da ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (M.I.M.S.) per proposta “Q.U.I. quartiere & innovazione, Mantova” id 28 presentata dal comune di Mantova” si accertava la quota di contributo a fondo perduto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili:

ID	INTERVENTO	CUP	ANNO BILANCIO/ ESIGIBILITA'	IMPORTO
486	Acquisizione e riqualificazione	I68I21000460004	2021	€ 5.390.000,00

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber	2022	€ 650.000,00
	2023	€ 2.500.000,00
	2024	€ 375.000,00

- con Decreto Ministeriale n. 804 del 20.01.2022, veniva assegnato definitivamente il contributo di € 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova" nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23.02.2022 veniva approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;
- con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 25/02/2022 veniva affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber" (id. 28 – int. 486 PINQUA) all'Arch. Cristiano Guernieri, con studio in Mantova, via Principe Amedeo n°23;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 20/07/2022 avente ad oggetto: intervento di acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber – veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo - CUP I68I21000460004, dell'importo complessivo di Euro 9.640.000,00, a seguito di una revisione dei prezzi applicata sulla base del DL 50/22, che, all'art 26 comma 3, autorizzava le stazioni appaltanti, nelle more della pubblicazione dei prezzari regionali aggiornati di incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31/12/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2594 del 19/10/2022, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo, si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, da svolgere in modalità telematica mediante la piattaforma SINTEL di ARIA SpA di Regione Lombardia, per l'affidamento dell'intervento "NEXT GENERATION EU - PNRR – piano innovativo qualità dell'abitare - PINQUA – ID 28 - INT. 486 – acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in via Giorgio Gaber", per l'importo complessivo presunto di Euro 3.784.881,10, di cui Euro 3.563.997,91 per lavori ed Euro 220.883,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; è inoltre stato approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "NEXT GENERATION EU - PNRR - piano innovativo qualità dell'abitare PINQUA ID 28 - INT. 486 acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber – CUP I68I21000460004";
- l'intervento dell'appalto ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.3 – PINQUA. L'allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare, fissa in riferimento a tale investimento il traguardo **M5C2-19** di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo **M5C2-20** di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità al traguardo e di 78 al numero di unità abitative e di 1861 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 sono associati **all'Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno. Il contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari a 413 MWh Anni. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 non contribuiscono **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3400 del 20/12/2022, stante la regolarità della procedura, e preso atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi di legge in ordine al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa EDILSTRADE BUILDING SPA, con sede in Piacenza, Via Colombo n. 22, Cod. Fiscale e P.IVA 00103110334, per l'importo di Euro 3.217.933,72, al netto del ribasso offerto del 9,71 % (pari ad Euro 346.064,19), a cui si aggiungono Euro 220.883,19 per gli oneri della sicurezza non ribassabili e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 3.438.816,91 oltre IVA;
- in data 03/02/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Mantova e la società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza, il contratto d'appalto Rep. N. 32311, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 08/02/2023 al n. 1413, Serie 1T, relativo alla "acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber - CUP I68I21000460004 - CIG 9480053338 NEXT GENERATION EU - PNRR - piano innovativo qualità dell'abitare PINQUA ID 28 - INT. 486";

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

ATTESO che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Francesco Rebegoldi, in servizio presso questo Settore;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Luca Cortellari, legale rappresentante della società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), acquisita agli atti del Prot. Com.le col n. 43008/2023, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione a subappaltare le "OPERE EDILI ED ACCESSORIE", in favore della COOPERATIVA COESA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Suzzara, piazza Castello n. 5 – 46029, C.F. e P.IVA 02302100207, per l'importo di € 150.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge;

ACCERTATO che il Sig. Luca Cortellari, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, sopra citata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

ATTESO che la società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), all'atto dell'offerta di gara, ha indicato tra le altre all'art. 27 della Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 le seguenti lavorazioni da affidare in subappalto: "*opere di demolizione e rimozione, opere di muratura, opere di intonaci,, opere da cartongessista, opere di impermeabilizzazione*", così come espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Sig. Luca Cortellari, legale rappresentante della società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), ha dichiarato che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento risultante dalle lavorazioni affidate in subappalto viene corrisposto direttamente dalla ditta EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC) alla COOPERATIVA COESA SOCIETA' COOPERATIVA di Suzzara, come da comunicazione prot. Com.le n. 45241/2023, agli atti;

PREMESSO che, come da consolidata giurisprudenza, e come altresì ribadito dall'ANAC, dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra stazione appaltante e subappaltatore, pertanto la possibilità di pagare direttamente si configura esclusivamente come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la stazione appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore;

RICHIAMATO l'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la disciplina fiscale prevista dal DPR 633/1972 e s.m.i. per il pagamento diretto delle prestazioni rese dai subappaltatori;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO che:

- risultano effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla COOPERATIVA COESA SOCIETA' COOPERATIVA di Suzzara, in particolare in ordine a: regolarità contributiva INPS/INAIL/CNCE (DURC in atti), certificati del Casellario Giudiziale, annotazioni casellario informatico, assenza di sanzioni amministrative e di situazioni di fallimento, certificato regolarità fiscale, comunicazioni antimafia, documenti tutti conservati agli atti di questo Settore;
- il Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Rebegoldi, ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio;
- l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

PRESO ATTO che:

- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

PRECISATO che il legale rappresentante della ditta subappaltatrice COOPERATIVA COESA SOCIETA' COOPERATIVA di Suzzara, si è, altresì, impegnato, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

l'Appaltatore, nonché mediante espresse dichiarazioni, a rispettare le ulteriori condizionalità PNRR, il principio DNSH, l'assenza del conflitto di interessi e l'identificazione del Titolare Effettivo, tutto conservato agli atti di questo Settore;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

RICHIAMATE:

- la DCC n. 85 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario anni 2023-2025 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione anni 2023-2025;
- la DGC n. 3 del 04/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2023-2025: parte finanziaria;
- la DGC n. 43 del 16/02/2023 Riaccertamento ordinario dei residui - anno 2022;
- la DCC n. 12 del 27/02/2023 variazioni al bilancio finanziario di precisione anni 2023-2025;
- la DGC n.72 del 21/03/2023 di approvazione del Piano Obiettivi Gestionali per l'anno 2023;
- la DGC n. 80 del 28/03/2023 variazioni al bilancio finanziario di precisione anni 2023-2025;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e D.lgs. n. 56/2017 e s.m.i.
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 approvate dal Consiglio di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- la Legge n. 55/2019, "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" c.d. "Sblocca cantieri";
- la Legge n. 120/2020 "Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia";
- il D.L. n. 183/2020 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. "Milleproroghe 2021";
- la L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Decreto semplificazioni bis";

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il subappalto relativo alle opere di edili ed accessorie, nell'ambito dei lavori di riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova - via Gaber, nei confronti della COOPERATIVA COESA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Suzzara, piazza Castello n. 5 – 46029, C.F. e P.IVA 02302100207, per l'importo di € 150.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge;

DI DARE ATTO, altresì, che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori di competenza del subappaltatore;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni ed obblighi:

- obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore e i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate;
- obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs 50/2016 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'appalto;
- ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere fatta valere unicamente nei confronti dell'Appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;
- Obbligo dell'impresa affidataria di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare:
 - A) di trasmettere il PSC all'esecutrice (c. 2 art. 101 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell'impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (c 2 art. 96 del D.lgs 81/2008);
 - B) di verifica del Pos dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio Pos e quello delle altre esecutrici (c. 3 art. 101; c. 3 art 97 del D.lgs 81/2008 e c 7, art. 105 del D.lgs 50/2016)
 - C) di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del Pos della ditta esecutrice in originale che dovrà essere esplicitamente verificata ed approvata dal Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione (lett. b comma 1 art. 92 del D.lgs 81/2008 e dal comma 3 art. 101 del D.lgs 81/2008);
 - D) di trasmettere a questo Ufficio la documentazione di cui alla lett. a) comma 9 art. 90 del D.lgs 81/2008 (così come elencato nell' Allegato XVII del Decreto stesso): Dvr e dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008;
 - E) di consentire l'accesso in cantiere ed iniziare i lavori oggetto del subappalto solo dopo aver adempiuto a tutto quanto sopra richiesto.

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, ult. capoverso, D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 1228 c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi o colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;

DI COMUNICARE il presente provvedimento sia all'appaltatore sia al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO CHE dalla presente determina non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico dell'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)